



Via Palestro 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' AGEA

Via Palestro, 81 00185 - Roma protocollo@pec.agea.gov.it

All' AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 - Bologna agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' ARCEA

c/o Cittadella regionale, viale Europa -Loc. Germaneto 88100 - Catanzaro protocollo@pec.arcea.it

All' ARGEA

Via Caprera, 8 09123 - Cagliari argea@pec.agenziaargea.it

All' ARPEA

Via Bogino, 23 10123 - Torino protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' ARTEA

Via Ruggero Bardazzi, 19/21 50127 - Firenze artea@cert.legalmail.it

All' AVEPA

Centro Tommaseo Via N. Tommaseo, 67 C-3° p 35131 - Padova protocollo@cert.avepa.it

All' OPLO - Organismo Pagatore della

Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 -Milano
opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3 38100 - Trento appag@pec.provincia.tn.it



All' **OPPAB** - OP della Provincia Autonoma

di Bolzano -

Via Perathoner, 10 39100 - Bolzano

 $\underline{organ is mopagatore.landeszahlst} elle@pec.prov.bz. it$

All' **OP FVG**

Via Liruti, 22 33100 - Udine

opr@certregione.fvg.it

Al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità

alimentare e delle Foreste

Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione europea

PIUE V – Ortofrutta Via XX Settembre, 20

00187 - Roma

pocoi5@pec.politicheagricole.gov.it

All' UNAPROA

Via XXIV Maggio, 43

00187 - Roma

presidenza@unaproa.com

All' Italia Ortofrutta Soc. Cons. arl

Via Alessandria, 199 00198 - Roma

direzione@italiaortofrutta.it

Alla Fedagri – Confcooperative

Via XX Settembre, 20

00187 - Roma

fedagri@confcooperative.it

Oggetto: Reg. (UE) n. 2022/126 e Decreto MASAF n. 410478 del 4 agosto 2023. Linee di indirizzo e metodologiche per la determinazione del Valore della Produzione Commercializzata (VPC) nell'ambito degli interventi settoriali Ortofrutticolo e Pataticolo di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

1. Premessa e principali riferimenti normativi

Il DM n. 410478 del 4 agosto 2023 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori, all'art. 25 stabilisce che AGEA, al fine di



armonizzare le procedure di controllo ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata nei casi di cui all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, può impartire ulteriori disposizioni operative in merito alle modalità di calcolo e di accertamento del valore della produzione commercializzata (di seguito VPC) fornendo un contributo tecnico-operativo.

Il regolamento UE n. 2022/126 agli articoli 30, 31 e 32 definisce le regole di base per il calcolo del VPC che sono applicabili alle organizzazioni operanti nei settori di cui all'art. 42, lettere a) ed f), segnatamente ortofrutta e patate, del regolamento UE n. 2021/2115. Il VPC costituisce, a sua volta, la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione.

Il Ministero, con i decreti n. 0525633 e n. 0525708 del 27 settembre 2023, ha recepito le disposizioni comunitarie in materia di gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi stabilendo le regole per l'individuazione del periodo di riferimento e la determinazione dei fondi esercizio e del VPC, oltre che a stabilire le competenze in materia di controllo del VPC.

Infine, si richiama anche il D. Lgs. 17 marzo 2023 n. 42 di attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, e il D. Lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42.

La presente circolare, quindi, costituisce un supporto tecnico e metodologico per armonizzare, come detto, le procedure di controllo adottate dagli Organismi pagatori in materia di accertamento del VPC nell'ambito dei due settori citati.

2. Competenza dei controlli

L'art. 14 del DM n. 410478 del 4 agosto 2023 stabilisce che prima di approvare un programma operativo, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115, le Regioni e le Province autonome verificano, con tutti i mezzi appropriati, il programma operativo presentato per l'approvazione e le modifiche per le annualità successive, nonché le eventuali richieste di modifica presentate in corso d'anno. In particolare, le Regioni e le Province autonome dovranno verificare tra l'altro: "... il valore della produzione commercializzata e i contributi al fondo di esercizio."

Il decreto dispone inoltre che "Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, è verificato dall'Organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo."

Quindi, atteso che il controllo del VPC deve essere garantito prima del pagamento dell'aiuto, ove la Regione o la Provincia autonoma non abbiano eseguito l'accertamento a completamento della fase istruttoria di approvazione, gli Organismi pagatori territorialmente competenti sono tenuti ad eseguire il controllo del VPC.

Al riguardo si precisa che la possibilità si differire il controllo del VPC al momento successivo all'approvazione del programma operativo, è prevista espressamente solo per il settore ortofrutta. Tuttavia, con riferimento al settore pataticolo, poiché annualmente è stabilito un tetto massimo



dell'aiuto erogabile, sarebbe "opportuno" che le Regioni accertino il VPC già nella fase di approvazione del PO annuale per stabilire se l'aiuto complessivamente approvato superi o meno il tetto.

Pertanto, al fine di evitare che si generino carenze nel sistema dei controlli, sarebbe opportuno che, entro il termine utile per l'approvazione delle modifiche annuali al programma operativo pluriennale, ove non diversamente stabilito, l'Organismo Pagatore provveda a chiedere alla Regione o alla Provincia autonoma di formalizzare tale ulteriore attività a carico dell'Organismo pagatore così da consentire allo stesso di pianificare adeguatamente tale attività che, come detto, dovrà essere assicurata al più tardi nel corso del controllo della domanda di saldo.

I decreti ministeriali in materia di gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi nei settori ortofrutticolo e praticolo stabiliscono che le AOP possono presentare un programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Nel caso in cui l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Qualora l'AOP associ una o più OP con sede in Regioni diverse da quella dove la AOP ha presentato il programma operativo, l'Organismo Pagatore competente per la Regione dove ha sede la AOP, entro il termine utile per l'approvazione delle modifiche annuali al programma operativo pluriennale, ove non diversamente stabilito, è tenuto a chiedere alle Regioni e/o Province autonome dove hanno sede le OP l'esecuzione di tale ulteriore attività di controllo. Le Regioni e/o Province autonome, se del caso, formalizzano la richiesta di effettuazione di detti controlli nei confronti del relativo Organismo Pagatore affinché esegua i controlli richiesti entro il termine di pagamento della domanda di saldo.

La Regione e/o l'Organismo Pagatore del territorio in cui ha sede l'AOP è, quindi, competente a calcolare il VPC "complessivo" dell'AOP, ai fini del programma operativo presentato, ottenuto sommando i valori del VPC delle singole OP socie, accertati dalle Regioni/Organismi pagatori territorialmente competenti, come sopra precisato.

3. Campionamento nel controllo del VPC

Il VPC si realizza prevalentemente attraverso la commercializzazione del prodotto conferito dai soci dell'organizzazione purché in regola con la tenuta del fascicolo aziendale.

Considerato che non è possibile effettuare un controllo puntuale su tutti i fascicoli aziendali afferenti ai soci della organizzazione, è sufficiente effettuare una verifica su un campione dei soci conferitori; il campione per essere rappresentativo deve essere superiore all'1% della popolazione che costituisce la compagine sociale, che comprende sia i soci di primo livello che quelli di secondo livello.

Tuttavia, è opportuno controllare sistematicamente l'esistenza del fascicolo aziendale di taluni soci allorquando si procede a verifiche puntuali finalizzate ad accertare l'esistenza o meno di prodotto



acquistato da terzi oppure l'attribuzione di una delega alla fatturazione (purché autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma) da parte della organizzazione a favore di nuovi soci entrati.

Ad ogni buon conto, al riguardo si precisa che in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 15, c. 8, del DM n. 525633 del 27/09/2023 afferente al settore ortofrutticolo e dell'art. 5, c. 8, del DM n. 525708 del 27/09/2023, afferente al settore pataticolo, ai fini del calcolo del VPC sono tenuti in considerazione unicamente i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale. La documentazione da prendere a riferimento per il corretto calcolo del VPC è rappresentata in via prioritaria da:

- bilancio depositato riferibile al periodo di riferimento, ed in particolare dal conto economico (NB: il conto economico è una parte del bilancio).
- Fatture (compresi gli scontrini nei casi di vendita al dettaglio) e note di credito;
- ➤ libri IVA, acquisti e vendite;
- libro soci.

L'elenco di cui sopra è esemplificativo. È facoltà dell'Organismo pagatore o della Regione richiedere documenti contabili aggiuntivi al fine di verificare compiutamente i valori dichiarati dalla organizzazione.

La documentazione di cui trattasi deve riguardare il periodo di riferimento ed essere riferibile ad operazioni commerciali realizzate dalla organizzazione o da una filiale o, ove ricorra la casistica, dai soci aderenti all'organizzazione autorizzati alla fatturazione delegata.

Al fine di controllare compiutamente il VPC riferito ad un'organizzazione è possibile che si debbano controllare anche le operazioni commerciali di taluni soci per determinare il volume dei conferimenti, l'eventuale commercializzazione diretta da parte del socio dell'organizzazione, nonché in particolare, ove necessario, la delega dell'emissione delle fatture di vendita e/o il valore di prodotto acquistato da terzi non soci.

A proposito di quanto sopra accennato si rileva che l'art. 5 del DM n. 525633 del 27/9/2023, afferente al settore ortofrutticolo, ha introdotto alcune deroghe alla commercializzazione diretta da parte del socio della OP. Si ricorda, tuttavia, che le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio e la quantità di prodotto commercializzata dal socio in base a dette deroghe deve essere inferiore al 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Riguardo invece alla possibilità da parte delle sole Organizzazioni del settore ortofrutticolo di delegare l'emissione delle fatture a un proprio socio aderente ai sensi dell'art. 7 del DM n. 525633 del 27/9/2023, si evidenzia che l'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture può essere concessa dalla Regione competente in presenza solo delle condizioni dettagliatamente richiamate all'allegato I del decreto ministeriale (cap. 6).

Per avvalorare i riscontri effettuati sul bilancio e sui conti economici (mastrini) del soggetto sottoposto a controllo è opportuno eseguire, per le voci positive del VPC, un riscontro tra i valori



indicati su un campione di fatture emesse e i corrispondenti valori riportati nel conto economico; a tal proposito viene definita una tabella per il campionamento delle operazioni commerciali¹:

Nr. Operazioni complessive	Nr. Operazioni da campionare
<= 1.000	> 5
1.000 < Nr. < 7.000	> 15
>= 7.000	> 15

I criteri da seguire per la selezione delle operazioni da campionare devono consentire di effettuare il riscontro del valore accertato sul campione (tramite confronto con il dato contabilizzato). In tal senso, i criteri da adottare possono essere a titolo esemplificativo:

- la fatturazione relativa ad uno specifico mese;
- la fatturazione relativa ad uno specifico codice prodotto;
- la fatturazione verso un cliente.

Qualora dagli accertamenti effettuati sul campione dovessero emergere differenze significative, ovvero qualora una sola fattura o una sola voce della stessa non corrispondesse al mastrino, si dovrà procedere progressivamente ad ampliare il campione sino, se necessario, a verificare la totalità delle fatture inerenti alla voce del VPC oggetto del controllo.

4. Indicazioni di carattere procedurale circa la verifica delle componenti del VPC

Al fine di individuare le voci che compongono il VPC di un'organizzazione si devono prendere a riferimento le tabelle pubblicate nell'Allegato I rispettivamente al DM 05252633 del 27/09/2023 (settore ortofrutticolo) e DM 0525708 del 27/09/2023 (settore delle patate) e nei successivi aggiornamenti.

4.1. Componenti positive del VPC

- Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla organizzazione

Atteso che il VPC si calcola sulla base dei soli prodotti per i quali l'organizzazione è riconosciuta, nel caso del settore ortofrutticolo sarà necessario accertarsi, previa visione della

¹ il termine "campione" è opportunamente usato in quanto deriva da una popolazione costituita ad esempio dall'insieme delle fatture di vendita diretta della OP. Se ne estrae una parte che si assume sia rappresentativa di tutte le altre;

per operazione commerciale si vuole intendere fattura. Ai fini del riscontro da fare sul campione è possibile, tuttavia, che di una fattura venga riscontrata solo una o più voci che la compongono.



determinazione regionale/provinciale attinente alla concessione del riconoscimento o ad una sua eventuale variazione, quali siano i codici NC dei prodotti riconosciuti.

Se l'organizzazione commercializza anche prodotti e/o servizi diversi dai prodotti ortofrutticoli, si dovrà, all'interno delle voci contabili di bilancio, scorporare i ricavi affinché si considerino solo i ricavi di prodotti ortofrutticoli.

Analogamente, se l'organizzazione gestisce un numero ampio di referenze si dovrà, all'interno delle voci contabili di bilancio, scorporare i ricavi affinché si considerino solo le fatture relative ai prodotti per cui la stessa è riconosciuta.

Per quanto concerne le fatture relative alla vendita dei prodotti su pianta e/o in campo ovvero alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione ci si dovrà accertare della presenza delle informazioni e delle condizioni previste dal decreto di riferimento.

- Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle organizzazioni (solo per il settore ortofrutticolo)

Si dovrà preliminarmente verificare che nell'anno di riferimento l'organizzazione sia stata autorizzata dalla Regione o dalla Provincia autonoma a delegare la fatturazione al socio dalla stessa indicato e che i prodotti oggetto di delega corrispondano ai prodotti oggetto di fatturazione in delega. Si ricorda che l'autorizzazione di che trattasi ha una validità annuale e che deve essere concessa preventivamente rispetto all'anno di esecuzione della delega.

L'organizzazione dovrà indicare il valore totale delle fatture emesse su delega.

Quest'ultimo valore non potrà rappresentare più del 20% del VPC nel periodo di riferimento contabile precedente. La parte eccedente la già menzionata percentuale sarà esclusa dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

È opportuno che nei casi di delega alla fatturazione si prenda visione della contabilità afferente al soggetto delegato ponendo particolare attenzione alla voce "acquisti da terzi", che costituisce una componente negativa del VPC.

- Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre organizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 31 (5) del Reg. UE 2022/126

Nel caso di un'organizzazione riconosciuta per il settore ortofrutticolo si rimanda alle regole definite all'art. 5 del decreto ministeriale in materia di deroghe alla commercializzazione diretta. In questa voce l'OP dichiara il valore del prodotto commercializzato acquistato da un socio di un'altra OP, preventivamente autorizzato da quest'ultima e nel rispetto delle condizioni stabilite².

_

² L'OP dichiara il VPC acquistato da un socio di un'altra OP, preventivamente autorizzato da quest'ultima e nel rispetto delle condizioni stabilite. Il predetto valore contribuisce al VPC, purché la OP dimostri la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Al fine di avvalorare la sussistenza di dette condizioni la OP che dichiarerà tale valore dovrà produrre ai verificatori almeno: autorizzazione a commercializzare emessa dalla OP nei confronti del socio interessato; copia delle fatture di acquisto.



Nel caso di un'organizzazione riconosciuta per il settore pataticolo si evidenzia che è consentito computare nel VPC anche il valore del prodotto di soci di altre organizzazioni solo se il prodotto oggetto di queste vendite abbia caratteristiche non rientrante di norma nelle attività commerciali della organizzazione che l'ha designata.

Si dovrà tuttavia accertare che la quota di VPC ascrivibile a tale opportunità non venga conteggiata due volte, sia dalla organizzazione designante che da quella designata.

Si rammenta altresì che queste operazioni, pur trattandosi di acquisti, non dovranno essere portate in detrazione e quindi ricomprese nella voce relativa al *valore di vendita di prodotti* ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi.

Attraverso la consultazione del SIAN (funzione compagini sociali), in relazione al periodo di riferimento, si dovrà accertare l'effettiva presenza del socio autorizzato alla vendita nella compagine sociale della OP, nonché la corrispondenza dei prodotti venduti con i prodotti per i quali la medesima OP è riconosciuta.

- Valore delle vendite dei prodotti trasformati

Analogamente alle verifiche relative alla determinazione del valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla organizzazione, il valore di che trattasi può essere determinato contabilizzando i ricavi derivanti dalle fatture e/o dai corrispettivi inerenti al prodotto trasformato ed emesse nel periodo di riferimento.

Con l'ausilio del bilancio e del riepilogo da gestionale si potrà quindi procedere calcolando per ciascuna tipologia di prodotto trasformato il valore risultante (utile ai fini del VPC) applicando al valore fatturato il corrispondente tasso fisso di correzione indicato all'articolo 31, par. 2 del Reg. (UE) 2022/126.

Si può procede allo stesso modo nel caso di un'organizzazione riconosciuta per il settore pataticolo. In questo caso il calcolo sui trasformati è possibile solo con riferimento ai tassi di cui alle lettere d) e i) del richiamato articolo.

- Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita da una delle OP aderenti.

Nel caso in cui la AOP provveda direttamente alla commercializzazione di parte o tutta la produzione conferita dai propri associati, analogamente a quanto indicato per le verifiche relative alla determinazione del valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla organizzazione, il valore di che trattasi può essere determinato contabilizzando i ricavi derivanti da tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento scelto dalla AOP al momento della presentazione del programma.

Si precisa che per i prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione è necessario accertare che la AOP comprovi il conferimento alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura (ad eccezione della autotrasformazione).

- Valore dei sottoprodotti



Con riferimento a questa voce il nucleo di controllo può verificare il valore di vendita dei sottoprodotti, valore dedotto dalle fatture di vendita e/o dai corrispettivi. Per sottoprodotto si intende un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato.

- Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'art. 31 (7) del regolamento UE n. 2022/126 (limitatamente al settore ortofrutticolo)

Si dovrà preliminarmente verificare che nell'anno di riferimento la filiale sia stata autorizzata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ad operare in conformità all'articolo 13 del decreto ministeriale riferito al settore ortofrutticolo. Si ricorda che l'autorizzazione di che trattasi ha una validità annuale e che deve essere concessa preventivamente rispetto all'anno di autorizzazione ad operare come filiale ai sensi del richiamato articolo.

La verifica sarà effettuata a campione presso la filiale designata dall'organizzazione visionandone la contabilità con particolare attenzione alla voce degli acquisti da terzi, che si ricorda costituisce una componente negativa del VPC.

- Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori

Per verificare la corrispondenza del valore dichiarato dalla organizzazione per questa voce, si dovrà analizzare la totalità dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento degli indennizzi per assicurazioni sul raccolto nell'anno di riferimento, verificando che siano relativi a prodotti oggetto del riconoscimento. In caso di dichiarazione di un Consorzio di Difesa, con l'elenco degli indennizzi percepiti dai soci dell'OP con l'indicazione dei prodotti, sarà sufficiente acquisire e visionare questo documento.

- Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita, di cui all'art. 47 (2) del Regolamento 2115/2021

Per la verifica di questa voce si dovrà accertare la coerenza del valore dichiarato dalla OP con il quantitativo destinato alla distribuzione gratuita, valorizzando i prodotti coinvolti al prezzo medio di vendita degli stessi prodotti da parte della OP/AOP nel periodo di riferimento.

A tal fine sarà utile prendere visione della rendicontazione presentata dall'organizzazione per l'annualità coincidente al periodo di riferimento per il calcolo del VPC (anno N-2) a valere per l'anno di interesse (anno N). La rendicontazione è stata, infatti, oggetto di controllo nell'anno successivo (N-1) e pertanto si è in grado di determinare i volumi di prodotto destinati al ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita.

L'importo da valorizzare sarà determinato applicando al quantitativo avviato alla distribuzione gratuita il prezzo medio di vendita determinato in precedenza per lo stesso prodotto (Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla organizzazione).

- Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)



Gli elementi utilizzabili ai fini di questo riscontro possono essere rappresentati dalle fatture di vendita degli imballaggi oppure, se distintamente indicati nella fattura, gli imponibili desunti dalle fatture stesse. È possibile che le vendite di imballaggi, se fatturate separatamente, vadano a costituire uno dei conti del Bilancio. È sufficiente allora riscontrare il valore direttamente dalla nota integrativa al bilancio e dal corrispondente mastrino, con l'accortezza di detrarre il valore degli imballaggi eventualmente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti non oggetto di riconoscimento e/o non rientranti nella categoria degli ortofrutticoli o patate.

- Valore di vendita del prodotto di nuovi soci acquisiti dalla organizzazione, e non presente ai punti precedenti

Va computato il VPC relativo ai nuovi soci entrati (il riscontro deve essere fatto sul libro soci) nel periodo che va dal primo giorno del periodo di riferimento fino al termine di presentazione del programma esecutivo annuale per l'annualità di interesse, in ossequio a quanto previsto dall'Allegato n. 1 al DM n. 525633 del 27/09/2023, afferente al settore ortofrutticolo.

Per ciascun nuovo socio si verificherà:

- i. la delibera di ammissione a socio;
- ii. il fascicolo aziendale e il piano colturale, con esclusione dei soci di cui al successivo punto iii.;
- iii. l'organizzazione di eventuale provenienza e, in questo caso:
 - 1. la dichiarazione di recesso;
 - 2. la certificazione rilasciata dall'organizzazione di uscita del valore delle vendite del socio uscente, calcolato al prezzo di liquidazione o, in assenza, le fatture di liquidazione emesse dal socio e che abbia ottenuto il recesso.

Se il nuovo socio non proviene da altra organizzazione si considerano nel calcolo del VPC solo le fatture di vendita che ha emesso nel periodo di riferimento (se trattasi di fatture di saldo, in presenza di un acconto precedentemente emesso, verificare la corretta competenza delle consegne. In questo caso, per consegna si intende il momento in cui è avvenuta la cessione materiale del prodotto. Per ciò che concerne le fatture a saldo relative a consegne precedenti al periodo di riferimento, è ragionevole che non vengano imputate al VPC della OP).

iv. qualora il nuovo socio sia una cooperativa o una persona giuridica che associa singoli produttori, si potrà procedere al controllo parziale (3% dei soci produttori) dei documenti riferiti agli importi da verificare.

In difetto degli elementi di riscontro sopra richiamati il VPC del nuovo socio non può essere riconosciuto.

4.2. Componenti negative del VPC

Il controllo delle componenti negative del VPC deve essere effettuato per tutte le voci, anche per le voci che l'organizzazione non ha valorizzato. Ferma restando l'opportunità di utilizzare la metodologia campionaria descritta inizialmente, non si esclude un controllo più esteso.



- Valore di vendita dei prodotti dei soci dimessi dalla organizzazione e conteggiati ai punti precedenti

Coerentemente, e in maniera inversa, di quanto previsto nel caso dei nuovi soci, si dovrà in questo caso verificare i soci dimessi nel periodo che va dal primo giorno del periodo di riferimento fino al termine di presentazione del programma esecutivo annuale per l'annualità di interesse, in ossequio a quanto previsto dall'Allegato n. 1 al DM n. 525633 del 27/09/2023, afferente al settore ortofrutticolo.

- Valore dei prodotti eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti

La verifica circa la fondatezza del dato dichiarato dalla OP per questa voce è di particolare rilevanza in quanto, gli acquisti da terzi non dichiarati concorrono ad aumentare il VPC dell'organizzazione, a determinarne quindi un fondo di esercizio maggiore e, di conseguenza, un aiuto unionale maggiore.

Il controllo principale andrà svolto sulla documentazione amministrativa (bilancio, conti di dettaglio, registro di magazzino, fatture di acquisto, registro IVA) afferente all'organizzazione.

Se tra i soci dell'organizzazione sono presenti delle cooperative o persone giuridiche, si deve garantire l'effettuazione del controllo anche nei confronti di questi soggetti al fine di verificare che il prodotto conferito all'organizzazione non sia riconducibile, tutto o in parte, ad acquisti di prodotto effettuato presso terzi.

Tuttavia, nei casi in cui la Regione o la Provincia autonoma hanno richiesto alle organizzazioni la certificazione del VPC, il controllo potrà riguardare non meno delle percentuali riepilogate nella tabella a seguire, riferite al valore del VPC dichiarato nel prospetto con riferimento alla specifica voce. All'occorrenza, si segnala che nel caso in cui non sia stata richiesta la certificazione del VPC, andrà controllata la percentuale del 100% delle fatture di acquisto³.

Totale Acquisti €	% minima campionamento		
< € 5.000.000,00	> 20% - 1.000.000		
5.000.000,00 < € < 20.000.000,00	> 15 % - 2.999.000		
>= 20.000.000,00	> 5 % - 1.000.000		

Per avvalorare i riscontri effettuati sul bilancio e sui conti economici (mastrini) del soggetto sottoposto a controllo è opportuno eseguire, per questa voce del VPC, un riscontro tra i valori indicati su un insieme di fatture di acquisto ed i corrispondenti valori riportati nel conto economico; a tal

-

³ Si evidenzia che la finalità del controllo sugli acquisti da terzi è quella di escludere che vi siano fatture di acquisto di prodotto non dichiarate nel computo della specifica voce. Pertanto, nel caso in cui il bilancio della OP non sia certificato, si dovrà verificare la totalità degli acquisti al 4% di IVA per contabilizzare i volumi di prodotto (solo quelli riconosciuti) e valorizzare detti volumi al prezzo medio di vendita.



proposito viene definita una tabella per l'individuazione del numero minimo delle fatture di acquisto da controllare:

Nr. Fatture di acquisto	Nr. Fatture da controllare
<= 1.000	> 5
1.000 < Nr. < 7.000	> 10
>= 7.000	>15

I criteri da seguire per la selezione delle fatture da controllare devono consentire di effettuare il riscontro del valore accertato sul campione (tramite confronto con il dato contabilizzato). In tal senso, i criteri da adottare possono essere a titolo esemplificativo:

- la fatturazione relativa ad uno specifico mese;
- la fatturazione relativa ad uno specifico codice prodotto;
- la fatturazione verso un fornitore.

Se l'OP non ha un sistema di tracciabilità e quindi il valore di vendita del prodotto acquistato da terzi non è direttamente determinabile, il prodotto acquistato da terzi deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita dell'organizzazione prendendo a riferimento le singole specie/varietà del prodotto in esame.

- Valore dei prodotti provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad organizzazioni non transnazionali

In questi casi, il valore del prodotto dei soci di altri Stati membri, se imputato nel VPC con segno positivo, dovrà essere detratto.

- Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno

La produzione commercializzata è calcolata al netto degli importi IVA e delle spese di trasporto interno tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerano tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, nonché di trasporto esterno.

Per la verifica si potrà prendere in considerazione la totalità del mastrino/conto contabile riferito alla voce in esame, verificando i trasporti afferenti all'eventuale quota di prodotto acquistato/non riconosciuto e/o quelli "interni" come sopra definiti da escludere ai fini del calcolo. Inoltre, tramite la visione del Bilancio Contabile/Analitico si procederà alla verifica di eventuali mastrini/conti contabili eventualmente non considerati nel calcolo.

- Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita



Con l'ausilio del Bilancio, si devono verificare tutte quelle voci che dovranno essere detratte al valore di vendita dei prodotti relative a note di credito, abbuoni, sconti.

Si precisa che il valore di che trattasi deve essere determinato considerando le passività contabilizzate (note di credito emesse, sconti e/o abbuoni effettuati) nel periodo di riferimento.

Pertanto, la documentazione utile per la verifica di questa scheda è:

- Mastrini, bilancio e/o conto economico.
- Tabella con il valore complessivo scontistica di tutti i prodotti.

Per la verifica si potrà prendere in considerazione la totalità del mastrino/conto contabile riferito alla voce in esame, verificando l'eventuale quota di prodotto acquistato/non riconosciuto da escludere ai fini del calcolo. Inoltra tramite la visione del Bilancio Contabile/Analitico si procederà alla verifica di eventuali mastrini/conti contabili eventualmente non considerati nel calcolo.

- Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall''organizzazione

In considerazione del fatto che il VPC deve essere determinato in uscita dall'organizzazione e/o eventualmente dalla filiale, tutti i costi imputabili per assicurare l'arrivo a destinazione della merce (e.g. spese doganali, spese di assicurazione, indicate a mero titolo esemplificativo) devono essere detratte dal VPC. Tali voci di costo sono determinabili da bilancio o da fatture.

5. Determinazione del VPC totale attraverso il confronto tra i valori dichiarati e i valori accertati

Nel procedere a valorizzare il totale delle voci considerate (rispettando il segno previsto per il calcolo del VPC) si individuano due casistiche possibili:

- il valore risultante dal calcolo degli importi delle voci che concorrono a formare il VPC determina un valore accertato superiore a quello dichiarato: in questi casi, ai fini della determinazione del Fondo di Esercizio e dell'aiuto unionale, si prende a riferimento il VPC dichiarato;
- il valore risultante dal calcolo degli importi delle voci del VPC determina un valore accertato inferiore a quello dichiarato: al contrario, in questi casi ai fini della determinazione del Fondo di Esercizio e dell'aiuto unionale si prende a riferimento il VPC accertato. Si applica inoltre, se ricorre il caso, la sanzione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 23 novembre 2023, n. 188. La Regione dovrà procedere alla rideterminazione del Fondo di Esercizio per stabilire il valore massimo delle spese rendicontabili e ricalcolare il valore massimo dell'aiuto unionale.

In generale, pertanto, il valore da assumere ai fini della determinazione del fondo di esercizio e dell'aiuto unionale corrisponde al valore più basso tra il VPC dichiarato in fase di presentazione del progetto esecutivo annuale e il VPC accertato.

6. Determinazione del VPC per mantenimento criteri di riconoscimento



Il VPC rappresenta anche uno dei parametri per il mantenimento dei criteri di riconoscimento della OP. Il decreto ministeriale stabilisce, in funzione dei prodotti oggetto di riconoscimento, il valore minimo di VPC da rispettare.

A questi fini, il calcolo del VPC è sempre effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 31 del Reg. UE 2022/126 generalmente validi, ed è riferito all'anno "considerato" ossia all'anno solare precedente a quello di accertamento.

Ai fini della verifica, in ottica di economie di scala e di ottimizzazione della tempistica, potranno essere prese in considerazione le voci concorrenti al superamento del parametro minimo (tutte le voci negative e le voci positive concorrenti al superamento del parametro minimo).

Inoltre, in questa sede potrà essere rideterminata la ripartizione del VPC per Regione di Provenienza del prodotto.

Il Decreto MASAF n. 410478 del 4 agosto 2023 precisa che a complemento dei controlli amministrativi delle domande di pagamento, ove del caso, gli organismi pagatori eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per il pagamento dell'aiuto a saldo per l'anno considerato.

I controlli di cui sopra vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione che attua un programma operativo è oggetto di visita almeno una volta ogni tre anni. I controlli in loco riguardano in particolare il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato.

7. Tabella VOCI di CALCOLO VPC – settore ortofrutticolo e delle Patate

Considerato che nel calcolo del VPC sussistono alcune differenze tra il settore ortofrutticolo e il settore pataticolo si riepilogano, nella tabella che segue, le voci di calcolo del VPC con indicazione dell'intervento settoriale di pertinenza.

Voci di calcolo e variabili		IS Ort.	IS Pat.
A. Valore delle vendite dei prodotti fatturate direttamente dalla OP	+	SI	SI
B. Valore delle vendite dei prodotti fatturate dai soci su delega delle OP	+	SI	NO
C. Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'art. 31 (5) del Reg. UE 2022/126	+	SI	SI
D. Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+	SI	NO
E. Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, lettere d) e i), del	+	NO	SI



Voci di calcolo e variabili		IS Ort.	IS Pat.
regolamento delegato (UE) 2022/126			
F. Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 31, par. 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+	SI	NO
G. Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+	SI	SI
H. Valore dei sottoprodotti	+	SI	SI
I. Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+	SI	SI
J. Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 47 paragrafo 2, lettera f), del regolamento di base	+	SI	SI
K. Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+	SI	SI
L. Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+	SI	SI
M. Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-	SI	SI
N. Valore dei prodotti eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-	SI	SI
O. Valore dei prodotti provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali	_	SI	SI
P. Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno	-	SI	SI
Q. Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-	SI	SI
R. Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc.)	-	SI	SI

IL DIRETTORE

<sp

(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005